

Regolamento sul commercio di specie selvatiche nell'Unione europea



Un'introduzione alla CITES e alla
sua applicazione nell'Unione europea



natura



COMMISSIONE
EUROPEA



ambiente

Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea

Numero verde unico (*):

00 800 6 7 8 9 10 11

(*) Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l'accesso ai numeri 00 800 o non ne accettano la gratuità.

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Una scheda catalografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2010

ISBN 978-92-79-15137-8

doi:10.2779/20180

© Unione europea, 2010

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.



Printed in Belgium

Stampato su carta riciclata a cui è stato assegnato il marchio UE di qualità ecologica per la carta grafica (<http://www.ecolabel.eu/>)

Regolamento sul commercio di specie selvatiche nell'Unione europea

**Un'introduzione alla CITES e alla
sua applicazione nell'Unione europea**

Indice

Informazioni su questa guida	7
Cos'è la CITES?	8
Perché è necessaria la CITES?	8
Come funziona la CITES?	8
Parti CITES	8
Le appendici CITES	9
Segretariato CITES	9
Comitati permanenti della CITES	9
Comitato permanente	9
Comitati «animali» e «piante»	9
Conferenze delle parti CITES	10
Risoluzioni e decisioni CITES	10
Quote CITES di esportazione	10
La CITES e l'Unione europea	11
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio	11
Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione	11
Gli allegati	11
Principali differenze fra la CITES e i regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell'UE	13
Commercio internazionale: licenze, certificati e notifiche per il commercio	13
Sospensione delle importazioni nell'UE	15
Deroghe generali alle condizioni di importazione ed esportazione	15
Commercio interno nell'ambito dell'Unione europea	16
Marcatura ed etichettatura di animali vivi e prodotti selvatici	16
Trasporto, detenzione e spostamento degli esemplari	17

Coordinamento sul commercio di specie selvatiche all'interno dell'UE	17
L'emendamento di Gaborone e l'adesione dell'Unione europea alla CITES	18
Situazione attuale della ratifica dell'emendamento di Gaborone al testo della CITES	18
Perché le parti dovrebbero ratificare l'emendamento di Gaborone?	19
Sostegno e finanziamento supplementare per le parti	19
Diritto di voto	19
Sostegno internazionale all'attuazione della convenzione	20
Programma MIKE	20
Progetto CITES-ITTO sull'attuazione della CITES in materia di essenze rare	20
Rafforzare l'applicazione della CITES nei paesi in via di sviluppo	20
Ulteriori informazioni relative ai regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell'UE/CITES	21



Informazioni su questa guida

L'Unione europea (UE), essendo uno dei più importanti mercati di animali e piante selvatiche, incluse parti e prodotti derivati, ha una responsabilità particolare nell'assicurare che il commercio di specie selvatiche e dei loro prodotti sia sostenibile e non costituisca una minaccia per le specie interessate. Per molti anni la creazione di una normativa per regolamentare in maniera adeguata questo commercio fu considerata una priorità per la conservazione e, dal 1984, l'Unione europea (allora la Comunità economica europea) ha applicato i provvedimenti della CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione) mediante regolamenti sul commercio di specie selvatiche nell'Unione europea, di seguito denominati regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell'UE.

La regolamentazione del commercio di specie selvatiche in Europa rientra tra le competenze dell'Unione europea e la Commissione europea vigila sull'applicazione delle norme dell'Unione. Il ruolo dell'UE, tuttavia, è limitato dal fatto che l'Unione non può attualmente diventare parte della convenzione che, essendo uno dei primi accordi multilaterali in materia di ambiente, prevedeva che solo gli Stati potessero farne parte. Adesso è normale che la partecipazione ad accordi multilaterali di questo tipo sia aperta anche alle organizzazioni regionali di integrazione economica (REIO), ossia organizzazioni sopranazionali costituite da Stati sovrani che hanno trasferito ad esse, in tutto o in parte, le proprie competenze. L'emendamento di Gaborone alla convenzione CITES, adottato durante la quarta riunione della Conferenza delle parti (CoP) nel 1983, consentirebbe l'adesione alle REIO e, di conseguenza, all'Unione europea, ma tale emendamento non è ancora entrato in vigore.

Questa guida dev'essere utilizzata come una «guida per principianti» o come materiale di riferimento iniziale per coloro che desiderano avere una rapida panoramica riguardo la CITES e i regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell'UE e i suoi provvedimenti relativi. Non si tratta affatto di un documento approfondito; è pensato per fornire un breve riassunto degli argomenti principali a chi non è ferrato in materia di commercio di specie selvatiche e di CITES. Una più dettagliata *Guida di riferimento ai regolamenti sul commercio di specie selvatiche nella CE*, che spiega tutti i provvedimenti più rilevanti e le procedure per commerciare le specie selvatiche protette dalla CITES e dai regolamenti dell'UE, è disponibile in inglese sul seguente sito web:

http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm



Cos'è la CITES?

La CITES è la convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, un accordo internazionale tra governi che entrò in vigore nel 1975. Il suo scopo è quello di garantire che nessuna specie di fauna o flora selvatiche divenga o sia soggetta ad uno sfruttamento insostenibile a causa del commercio internazionale.

La CITES riconosce attualmente vari gradi di protezione a oltre 30 000 specie di animali e piante, siano essi commerciati vivi, morti, sotto forma di parti (come l'avorio e la pelle) o prodotti derivati (come i medicinali ricavati da animali o piante). Gli Stati membri, definiti parti della CITES, operano insieme regolando il commercio delle specie elencate in una delle tre appendici CITES (si legga più in basso). A gennaio 2010, si annoveravano 175 parti della CITES.

Perché è necessaria la CITES?

I problemi internazionali necessitano soluzioni internazionali: dato che il commercio di piante e animali selvatici varca i confini degli Stati, lo sforzo per controllarlo richiede una collaborazione internazionale per salvaguardare alcune specie dal sovrasfruttamento. La CITES è stata concepita proprio con questo spirito di collaborazione.

Il testo della convenzione fornisce un quadro giuridico generale per la regolamentazione del commercio internazionale. Gli Stati che sono parti della CITES sono tutti tenuti ad applicare i provvedimenti della convenzione; sono anche tenuti a emanare leggi nazionali che prevedono la confisca di esemplari illegali, delle sanzioni per il commercio illegale e la designazione di autorità di gestione e scientifiche. Ciò significa che tutte le parti della CITES condividono lo stesso quadro giuridico e meccanismi procedurali comuni con i quali regolamentare il commercio internazionale degli esemplari delle specie elencate nelle appendici CITES. Tali meccanismi procedurali comprendono i requisiti per il commercio con gli Stati che non aderiscono alla CITES, simili ai requisiti che regolano il commercio tra le parti della CITES.

Come funziona la CITES?

Parti CITES

Secondo i termini della CITES, il commercio internazionale di specie elencate in una delle proprie appendici è consentito solo se non dannoso per la sopravvivenza di una specie allo stato naturale. Al fine di poter formulare tale giudizio, a ciascuna parte è richiesto di designare un'**autorità scientifica**. L'**autorità di gestione** rilascia conseguentemente i permessi per il commercio, basandosi quindi sul parere che riceve dall'autorità scientifica. È poi compito delle forze dell'ordine nazionali, come i funzionari dei servizi doganali e i corpi di polizia, verificare che le spedizioni siano accompagnate dai permessi o certificati necessari.

I dettagli per contattare le autorità competenti di gestione e scientifiche per ciascuno dei 27 Stati membri dell'Unione europea sono reperibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm. I dettagli per contattare tutte le parti della CITES, inclusi quelli esterni all'UE, sono reperibili all'indirizzo: <http://www.cites.org/cms/index.php/lang-en/component/ncd/>

Le appendici CITES

Le specie possono essere elencate in una delle tre appendici CITES secondo lo status delle loro popolazioni e secondo l'impatto che il commercio internazionale può avere. L'appendice I elenca le specie minacciate di estinzione che sono o possono essere influenzate dal commercio internazionale; in generale, per tali specie è vietato qualsiasi commercio internazionale, sebbene alcuni casi possano essere autorizzati in circostanze eccezionali. La maggior parte delle specie, comunque, è elencata nell'appendice II che include specie non necessariamente minacciate di estinzione, ma che possono diventarlo se il loro commercio non è severamente disciplinato. Nell'appendice II sono anche elencate alcune specie perché simili a quelle già elencate; elencando queste specie «simili» si aiutano le autorità di gestione e le forze dell'ordine a controllare più facilmente il commercio internazionale. Il commercio internazionale delle specie di piante e animali elencate nell'appendice II è consentito solo per le spedizioni accompagnate da permessi validi. L'appendice III include specie soggette a regolamentazione in un particolare Stato membro e per le quali è necessaria la collaborazione degli altri Stati membri al fine di controllarne il commercio.

Segretariato CITES

Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente amministra il segretariato CITES che ha sede a Ginevra, in Svizzera. Il suo ruolo di assistenza, consulenza e coordinamento è fondamentale per il funzionamento della convenzione. La Conferenza delle parti CITES (CITES-CoP), che si tiene ogni tre anni circa, ha istituito alcuni comitati permanenti che rivestono un ruolo importante tra un incontro triennale e l'altro.

Comitati permanenti della CITES

Comitato permanente

Il comitato permanente fornisce linee guida riguardanti l'applicazione della convenzione e sovrintende la gestione del budget del segretariato. Oltre a questi ruoli chiave, coordina e sovrintende, ove richiesto, il lavoro degli altri comitati e dei gruppi di lavoro; svolge compiti affidatigli dalla CoP e redige risoluzioni da sottoporre alla CoP stessa. Il comitato si riunisce in genere una volta l'anno, mentre negli anni in cui ha luogo la CoP sono organizzate due sessioni brevi subito prima e subito dopo la conferenza stessa.

Comitati «animali» e «piante»

I comitati «animali» e «piante» forniscono la conoscenza di biologi esperti e altri specialisti riguardo le specie di animali e piante che sono (o possono diventare) oggetto dei controlli CITES sul commercio. Forniscono supporto tecnico di tipo decisionale relativamente alle specie che sono o potrebbero essere elencate nelle appendici CITES. I due comitati hanno un campo di autorità simile che include l'impegno ad effettuare periodiche revisioni delle specie al fine di assicurare che queste siano incluse nella giusta appendice CITES. Un altro compito è quello di fornire consulenza in caso di specie soggette a commercio insostenibile e suggerire azioni correttive (mediante un processo conosciuto come «Revisione del commercio significativo»). Nell'ambito delle loro funzioni e su richiesta, i comitati valutano le proposte di progetti di modifica sottoposte dalle parti. Si riuniscono generalmente una volta l'anno.

Il comitato «nomenclatura» in precedenza era un comitato separato. In seguito alla CoP 14, i comitati scientifici hanno nominato due esperti in nomenclatura che si occupano, insieme, di questioni relative alla nomenclatura e forniscono consulenza ai comitati. Un aspetto importante del lavoro degli esperti in nomenclatura è quello di verificare che i cambiamenti nei nomi utilizzati per fare riferimento alle specie non causino modifiche allo scopo di protezione della categoria interessata.



Conferenze delle parti CITES

Durante le CoP della CITES, le parti valutano le proposte per la modifica delle appendici, rivedono l'applicazione della CITES e i progressi fatti e suggeriscono misure per migliorare l'efficacia della convenzione. Le modifiche alle appendici, alle risoluzioni e alle decisioni CITES entrano in vigore 90 giorni dopo la CoP. In alcuni casi può essere deciso di posporre l'entrata in vigore per consentire alle parti di risolvere in maniera più efficiente ed efficace questioni relative all'attuazione e alle relative verifiche. Al fine di poter essere legalmente vincolanti nell'ambito dell'Unione europea, il regolamento della Commissione deve essere aggiornato con tali modifiche. Per il regolamento attualmente in vigore nell'UE per l'applicazione della CITES, si legga la sezione «La CITES e l'Unione europea» più in basso.

Risoluzioni e decisioni CITES

Durante ogni CoP, le parti della CITES valutano questioni relative all'applicazione, all'interpretazione e all'attuazione della convenzione e della sua efficacia. Ciò può portare alla creazione o alla revisione di risoluzioni e decisioni della CoP. Le risoluzioni sono generalmente atte a fornire linee guida di lunga durata, mentre le decisioni sono per lo più rivolte a particolari enti CITES (per esempio, comitato «animali», segretariato CITES) e sono pensate per essere attuate entro una scadenza specifica. Sono entrambi strumenti essenziali per lo sviluppo della convenzione, ma non sono legalmente vincolanti quindi le parti possono scegliere se attuarli o meno.

Quote CITES di esportazione

All'interno del testo della convenzione non c'è un requisito specifico per stabilire quote che limitino il commercio nelle specie elencate. L'utilizzo delle quote di esportazione è divenuto comunque uno strumento normativo efficace per il commercio internazionale di fauna e flora selvatiche. Le quote di esportazione sono stabilite da una parte volontariamente, ma possono anche essere decise dalla CoP. Nella maggior parte dei casi, le quote di esportazione sono relative all'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Prima che una parte possa rilasciare un permesso che consenta l'esportazione di specie incluse nelle appendici I e II, l'autorità scientifica del paese interessato dovrà verificare che l'esportazione proposta non sia dannosa per la sopravvivenza della specie (il cosiddetto processo di «non-detriment finding»). L'assegnazione di una quota di esportazione di una parte dovrebbe, in effetti, essere conforme a tale requisito stabilendo il numero massimo di esemplari di una specie esportabili nel corso di un anno, senza avere un effetto dannoso sulla sopravvivenza delle specie selvatiche. La normativa dell'UE prevede che, quando una quota è pubblicata sul sito web del segretariato, gli Stati membri possono accettare autorizzazioni all'esportazione solo se è indicato espressamente il numero totale di esemplari già esportati nell'anno in corso, compresi quelli oggetto della richiesta in questione, e la quota per le specie interessate.



©Kevin Smith

La CITES e l'Unione europea

L'attuazione della CITES nell'Unione europea è disciplinata dai regolamenti dell'UE, direttamente applicabili agli Stati membri. Gli attuali regolamenti in vigore nell'Unione europea per la CITES sono:

1. Il regolamento quadro: *regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio*, inclusi gli allegati contenenti un elenco di specie soggette a commercio disciplinato.
2. Il regolamento di attuazione: *regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio*.

Queste due normative costituiscono il quadro giuridico per tutti i governi dell'UE e disciplinano il commercio internazionale e interno di animali e piante selvatiche nell'UE stessa.

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio

Il *regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio* fornisce un quadro giuridico generale e definisce i provvedimenti relativi al commercio interno all'UE e all'importazione, esportazione e riesportazione di esemplari di specie elencate nei quattro allegati del suddetto regolamento (cfr., più in basso, per ulteriori informazioni sugli allegati). Vengono anche fornite le procedure e la documentazione necessaria per tale commercio (per esempio, licenze di importazione ed esportazione, certificati di riesportazione, notifiche di importazione e certificati per il commercio interno). Il regolamento copre inoltre gli spostamenti di specie vive e i vari tipi di infrazione, oltre ad istituire vari enti a livello di UE, come, per esempio, il comitato sul commercio di flora e fauna selvatiche, il gruppo di revisione scientifica (SRG) e il gruppo di Enforcement. Tutti questi enti sono costituiti da rappresentanti degli Stati membri e sono convocati e presieduti dalla Commissione europea (cfr., più in basso, per ulteriori informazioni).

Regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione

Il *regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione*, modificato dal regolamento (CE) n. 100/2008 della Commissione, definisce norme dettagliate relative all'applicazione del *regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio* e si riferisce agli aspetti pratici del regolamento sul commercio di specie selvatiche. Fornisce dei modelli standard da utilizzare per le licenze, i certificati, le notifiche e le domande per questi documenti così come le etichette per gli esemplari a scopo scientifico. Ci sono ulteriori norme e clausole per l'emissione, la validità e l'utilizzo di tali documenti. Questo regolamento si occupa inoltre dei provvedimenti relativi agli animali nati e allevati in cattività, alle piante propagate artificialmente, agli oggetti ad uso personale e domestico nonché alla marcatura ed etichettatura di alcuni esemplari.

Gli allegati

Il *regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio* ha quattro allegati (A, B, C e D). Gli allegati A, B e C corrispondono in linea di massima alle appendici I, II e III della CITES, ma contengono anche alcune specie non elencate dalla CITES, protette dalla legislazione interna dell'UE. L'allegato D, per il quale non esiste un equivalente nella CITES, include le specie che potrebbero essere elencate in uno degli altri allegati e per le quali i livelli di importazione in UE sono quindi monitorati; questo allegato è anche noto come «lista di monitoraggio». Per conformarsi agli altri regolamenti dell'UE sulla protezione delle specie native, come la **direttiva Habitat** ⁽¹⁾ e la **direttiva Uccelli** ⁽²⁾, alcune specie indigene

⁽¹⁾ Direttiva «Habitat»: direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

⁽²⁾ Direttiva «Uccelli»: direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.



elencate nelle appendici II e III della CITES sono incluse nell'allegato A. La tabella qui in basso riassume i gruppi di specie incluse negli allegati dei regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell'UE.

Allegato A	Tutte le specie incluse nell'appendice I della CITES, eccetto laddove tutti gli Stati membri dell'UE abbiano posto una riserva. Alcune specie delle appendici II e III della CITES, per le quali l'UE ha adottato misure nazionali più restrittive. Alcune specie non elencate dalla CITES.
Allegato B	Tutte le altre specie incluse nell'appendice II della CITES, eccetto laddove tutti gli Stati membri dell'UE abbiano posto una riserva. Alcune specie dell'appendice III. Alcune specie non elencate dalla CITES.
Allegato C	Tutte le altre specie incluse nell'appendice III della CITES, eccetto laddove tutti gli Stati membri dell'UE abbiano posto una riserva.
Allegato D	Alcune specie dell'appendice III. Alcune specie non elencate dalla CITES.

Gli Stati membri possono adottare misure nazionali più restrittive, per esempio riguardo alla detenzione o al commercio di specie elencate negli allegati. Informazioni più dettagliate potranno essere fornite dall'autorità di gestione del relativo Stato membro.

Analogamente alla CITES, i regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell'UE coprono generalmente tutti gli esemplari di animali e piante, vivi o morti, comprese parti e prodotti derivati elencati negli allegati. Come per le appendici CITES, alcune parti e prodotti derivati sono tuttavia esonerati da alcuni provvedimenti mediante una annotazione all'inclusione in allegato.



©Marco Valentini

Principali differenze fra la CITES e i regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell'UE

I regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell'UE non solo applicano i provvedimenti della CITES e la maggior parte delle sue risoluzioni, ma in alcuni casi vanno anche oltre i requisiti della convenzione:

- I regolamenti dell'UE stabiliscono condizioni di importazione più severe di quelle imposte dalla CITES. Le licenze di importazione sono necessarie non solo per le specie elencate nell'allegato A ma anche per le specie incluse nell'allegato B. Le notifiche di importazione sono necessarie per gli allegati C e D.
- Alcune specie elencate nell'appendice II della CITES sono incluse nell'allegato A dei regolamenti dell'UE e non possono quindi essere commerciate e utilizzate per fini commerciali.
- È consentita l'importazione nell'UE di esemplari vivi di specie elencate negli allegati A e B soltanto qualora il destinatario sia adeguatamente attrezzato per ospitare i suddetti esemplari e trattarli con cura; la CITES richiede adeguate strutture per la cura e il mantenimento in cattività solo per l'importazione di esemplari vivi elencati nell'appendice I.
- I regolamenti dell'UE disciplinano sia il commercio all'interno e fra gli Stati membri dell'UE — considerato commercio interno — sia il commercio internazionale con gli Stati che non rientrano nell'UE; la CITES disciplina soltanto il commercio internazionale.
- Il regolamento (CE) n. 338/97 autorizza gli Stati membri dell'UE a sospendere le importazioni relative ad alcune specie e paesi (pareri negativi del gruppo di revisione scientifica e sospensione delle importazioni nell'UE), anche se ne è autorizzato il commercio dalla CITES.

Sebbene i regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell'UE siano direttamente applicabili a tutti gli Stati membri dell'UE stessa, i provvedimenti di attuazione necessari devono essere inclusi nella legislazione nazionale e integrati mediante leggi nazionali per le questioni soggette all'autorità di ciascuno Stato membro, come il sistema sanzionatorio. Ogni Stato membro dell'UE adotta inoltre leggi relative alla biodiversità e alla conservazione delle specie, provvedimenti per la salute veterinaria e delle piante e normative sulle dogane e sul benessere di animali e piante.

Commercio internazionale: licenze, certificati e notifiche per il commercio

Per il commercio da e verso l'UE (importazione, esportazione, riesportazione) di specie di animali o piante (o parti di essi o prodotti derivati) elencate in uno dei quattro allegati, sono necessarie licenze, certificati o notifiche. Per il commercio interno all'UE di specie elencate nell'allegato A è inoltre necessario un certificato speciale. La documentazione potrà essere fornita solo nel rispetto di alcune condizioni e dovrà essere presentata alle dogane prima che la spedizione transiti per o da l'UE. L'autorità di gestione designata dal singolo Stato membro dell'UE, in cooperazione con la propria autorità scientifica, valuterà se tali condizioni siano rispettate o meno. Questa procedura può includere questioni relative ai seguenti casi:

- se il commercio potrà essere dannoso per la sopravvivenza delle specie selvatiche;
- se l'esemplare è stato acquisito legalmente;
- nel caso di un esemplare vivo: se l'esemplare è adeguatamente sistemato per il trasporto; e,
- nel caso di un esemplare vivo di una specie elencata negli allegati A o B: se l'importatore possiede le strutture adeguate per ospitare esemplari vivi e prendersene cura.

Nel caso di piante riprodotte artificialmente incluse nell'allegato B, il commercio può avvenire anche utilizzando certificati fitosanitari. L'elenco delle parti autorizzate ad utilizzare questo tipo di documentazione è consultabile all'indirizzo <http://www.cites.org/eng/notif/1999/022.shtml>



©Marco Valentini

Sospensione delle importazioni nell'UE

La Commissione europea può sospendere le importazioni nell'UE di alcune specie da alcuni paesi. La sospensione delle importazioni viene stabilita a seguito di un **parere negativo** del gruppo di revisione scientifica e di una sua consultazione con il paese interessato. Un parere negativo può nascere dal fatto che l'importazione possa essere giudicata dannosa per lo status di conservazione della specie; se viene espresso un parere negativo, le licenze di importazione non potranno più essere rilasciate per le specie provenienti dal paese interessato. I pareri negativi sono di natura temporanea e possono essere revocati immediatamente non appena siano disponibili nuovi dati sul commercio o lo status di conservazione della specie nel paese coinvolto.

La Commissione europea può comunque sospendere anche le importazioni a lungo termine ricorrendo al cosiddetto «regolamento di sospensione», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Per quanto riguarda i pareri negativi, la **sospensione delle importazioni** a lungo termine è generalmente applicata qualora l'importazione possa essere giudicata dannosa per lo status di conservazione della specie e qualora la nazione interessata non abbia fornito dati che provino il contrario. La sospensione delle importazioni può inoltre essere stabilita per esemplari vivi di specie elencate nell'allegato B che soffrono di alti tassi di mortalità durante il trasporto o che difficilmente possono sopravvivere in cattività per una buona parte del proprio arco di vita potenziale. Le importazioni possono anche essere sospese per gli esemplari vivi di specie la cui introduzione nell'UE rappresenta una minaccia ecologica per le specie selvatiche di flora e fauna indigene dell'UE.

Una lista della suddetta sospensione delle importazioni è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Una lista dei pareri negativi attualmente in essere è reperibile attraverso il database online dell'UNEP-WCMC, programma delle Nazioni Unite per l'ambiente — Centro mondiale per il monitoraggio e la conservazione:

http://www.unep-wcmc.org/eu/taxonomy/docs/collaboration/species_negative_opinions.xls

Per consultare il database delle specie elencate negli allegati o delle specie per le quali è in atto una sospensione delle importazioni, si acceda al database delle specie elencate nel regolamento sul commercio di animali e piante selvatiche dell'UE dal sito web www.unep-wcmc.org

Deroghe generali alle condizioni di importazione ed esportazione

Dato che lo scopo principale della CITES e dei regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell'UE è la conservazione delle specie selvatiche stesse, gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A nati e allevati in cattività o propagati artificialmente (in conformità con le definizioni della CITES e con i regolamenti dell'UE) sono considerati alla stregua degli esemplari delle specie elencate nell'allegato B.

Altre deroghe alle condizioni di importazione e di esportazione includono, per esempio:

- il transito di esemplari attraverso l'UE;
- il commercio di esemplari acquisiti e significativamente cambiati rispetto al proprio stato naturale prima del 1947;
- il commercio di esemplari considerati effetti personali e domestici;
- gli scambi di specie tra istituzioni scientifiche registrate.

Commercio interno nell'ambito dell'Unione europea

Il commercio interno all'UE comprende il commercio sia all'interno di un singolo Stato membro che tra Stati membri dell'UE. A causa della creazione del mercato unico europeo, non vi sono controlli di frontiera all'interno dell'UE e in generale i beni si possono spostare e commerciare liberamente. Di conseguenza non sono necessari permessi o certificati per lo spostamento di esemplari delle specie elencate degli allegati B, C o D all'interno dell'UE, sebbene gli Stati membri dell'UE abbiano il potere individuale di limitare la detenzione di alcuni tipi di esemplari. Gli esemplari selvatici di specie elencate nell'allegato A, di norma, non possono essere usati per fini commerciali e anche il loro trasporto all'interno dell'UE è soggetto a regolamentazione. L'utilizzo commerciale delle specie incluse nell'allegato B può essere proibito all'interno dell'Unione europea se non può essere provato alle autorità competenti degli Stati membri che tali specie siano state acquisite (e, ove possibile, introdotte all'interno dell'UE) in conformità con la legislazione sulla conservazione nei relativi paesi.

Marcatura ed etichettatura di animali vivi e prodotti selvatici

Alcuni esemplari di specie incluse negli allegati devono essere marcati in modo univoco, come per esempio alcuni esemplari allevati in cattività, le pelli di coccodrillo e l'avorio di elefante africano sopra determinate dimensioni e peso. I metodi specifici per la marcatura degli esemplari sono anche inclusi nei regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell'UE, come per esempio l'etichettatura dei contenitori di caviale. L'etichettatura del caviale può essere effettuata soltanto da impianti di (ri-)confezionamento autorizzati dalle autorità di gestione CITES che si tratti di esportazione, riesportazione o commercio interno all'UE. In alcune circostanze sono consentiti l'esenzione alle disposizioni di marcatura e/o l'uso di metodi di marcatura alternativi, per esempio laddove l'autorità di gestione CITES ritenga che il metodo di marcatura prescritto non sia appropriato a causa delle proprietà fisiche o comportamentali dell'esemplare o della specie.

Il regolamento (CE) n. 865/2006 si occupa anche dell'emissione di etichette da usare per il trasporto non commerciale di esemplari tra scienziati e istituzioni scientifiche registrate, per gli esemplari dei musei o per lo scambio di specie da erbario ecc. Non è necessaria alcuna licenza per i trasporti non commerciali tra istituzioni registrate, ma esistono severi requisiti relativi all'etichettatura e tali trasporti di esemplari da un'istituzione all'altra possono essere effettuati soltanto previa approvazione delle autorità di gestione CITES.



©Claire McLardy

Trasporto, detenzione e spostamento degli esemplari

Il regolamento (CE).n 338/97 del Consiglio prevede che gli esemplari vivi di specie elencate negli allegati A, B e C destinati alla riesportazione siano preparati e spediti in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danni alla salute o maltrattamento. L'UE applica tale requisito mediante il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che prevede che gli animali siano trasportati in modo conforme alle norme concernenti gli animali vivi pubblicate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA).

Coordinamento sul commercio di specie selvatiche all'interno dell'UE

La Commissione europea controlla l'applicazione in tutta l'Unione europea dei regolamenti dell'UE stessa per il commercio di specie selvatiche. Uno dei ruoli primari della Commissione è di garantire che la legislazione CE sia adeguata a disciplinare in modo efficace il commercio di specie selvatiche. Tale garanzia è fornita mediante una revisione periodica dei regolamenti dell'UE.

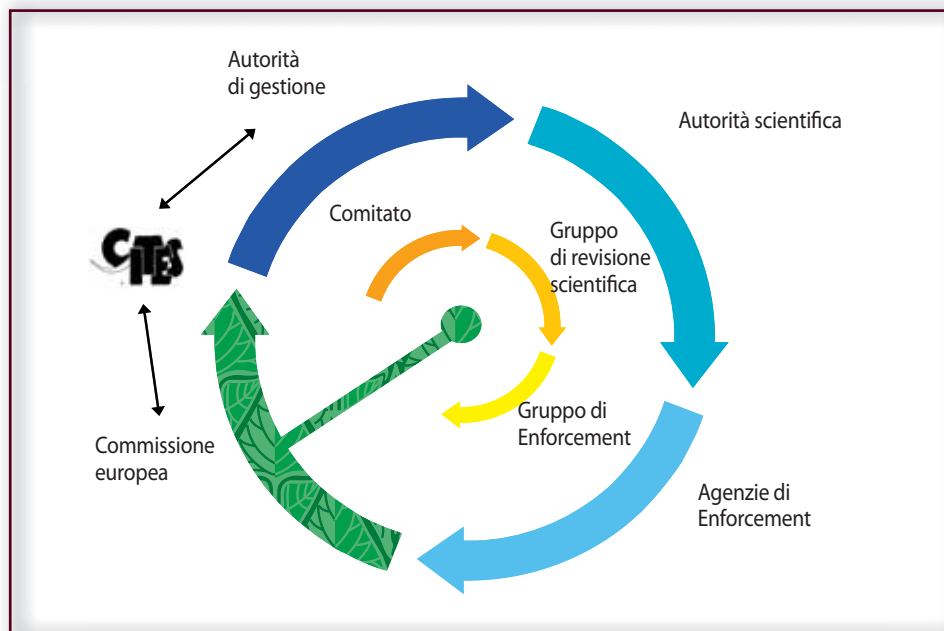
Il **comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche** (il comitato) stabilisce misure per migliorare l'attuazione dei regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell'UE. Il comitato si riunisce di norma quattro volte l'anno a Bruxelles.

Il **gruppo di revisione scientifica** (SRG) si riunisce di norma quattro volte l'anno a Bruxelles ed affronta tutte le questioni scientifiche legate all'applicazione dei regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell'UE. Valuta inoltre se il commercio abbia o meno ripercussioni dannose sullo status di conservazione delle specie. Qualora l'SRG ritenga che il commercio possa avere un impatto negativo, le importazioni dal paese di origine in questione possono essere temporaneamente sospese.

Il **gruppo di Enforcement** (EG) si riunisce due volte l'anno a Bruxelles per esaminare le questioni tecniche relative all'attuazione dei regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell'UE e per scambiarsi informazioni.



©Frank Wouters



Cooperazione e coordinamento tra diverse istituzioni a livello UE e nazionale

L'emendamento di Gaborone e l'adesione dell'Unione europea alla CITES

Situazione attuale della ratifica dell'emendamento di Gaborone al testo della CITES

Perché l'emendamento di Gaborone entri in vigore e l'Unione europea diventi parte della CITES, è necessario che l'emendamento sia ratificato da 54 degli 80 paesi che erano parte della convenzione al momento della sua adozione. Un certo numero di parti deve ancora farlo ⁽²⁾.

Il segretariato della CITES e la conferenza dei paesi aderenti hanno ripetutamente sollecitato le parti che non lo hanno ancora fatto a ratificare l'emendamento di Gaborone. Nel quadro dell'obiettivo n. 6 «Progresso verso una partecipazione mondiale», la visione strategica della CITES, adottata in occasione dell'11ª sessione della CoP nel 2000, sollecita nuovi progressi nella ratifica dell'emendamento. L'invito a tutte le parti che non lo hanno ancora fatto a ratificare l'emendamento al più presto, inoltre, è contenuto anche in una decisione adottata alla 12ª CoP e in una risoluzione convenuta alla 13ª CoP, seguite dalla notifica 2009/19.

Perché le parti dovrebbero ratificare l'emendamento di Gaborone?

L'Unione europea è l'unica REIO competente per attuare la CITES. L'entrata in vigore dell'emendamento di Gaborone, pertanto, le consentirebbe di diventare parte della CITES.

Con l'adesione alla CITES l'Unione europea potrebbe partecipare a pieno ai lavori della convenzione, mentre le parti e il segretariato avrebbero un unico punto di contatto a cui rivolgersi. L'adesione impegnerebbe giuridicamente l'Unione europea e tutti i suoi Stati membri ad attuare e applicare la convenzione imponendo così all'Unione responsabilità ufficiali. Di conseguenza, con l'adesione essa dovrebbe rispondere davanti alle altre parti della sua attuazione della convenzione.

Considerato che attualmente l'Unione europea non è parte della CITES, la sua normativa di attuazione ha carattere volontario e non è vincolata dalla convenzione. Di conseguenza, essa non può essere richiamata all'ordine ufficialmente dal segretariato o dalla CoP che, ufficialmente, devono rivolgersi ai singoli Stati membri che hanno trasferito le proprie competenze all'Unione europea.

Sostegno e finanziamento supplementare per le parti

In quanto parte, l'Unione europea dovrebbe contribuire alle spese di funzionamento della convenzione tramite il bilancio, versando una determinata percentuale al bilancio centrale. In secondo luogo, la partecipazione fornirebbe all'Unione una base istituzionale più solida per contribuire ai progetti della CITES e aiutare le singole parti nei loro programmi di rafforzamento delle capacità.

Diritto di voto

L'adesione non modificherebbe gli equilibri di potere all'interno della convenzione. L'Unione europea non disporrebbe di un voto aggiuntivo, ma voterebbe con il numero di voti dei suoi Stati membri.



©James Temple

Sostegno internazionale all'attuazione della convenzione

Pur non contribuendo, in quanto non parte, alle spese di funzionamento della convenzione, l'Unione europea partecipa attivamente a vari progetti a favore dell'attuazione della CITES, fra cui rientrano progetti volti a fornire assistenza alle parti nello sviluppo di programmi di gestione sostenibile delle specie, nonché a rafforzare le capacità e la cooperazione regionale. Fra i principali progetti sostenuti dalla Commissione europea a favore dell'attuazione della CITES per gli elefanti, gli storioni e le essenze rare si possono citare i seguenti:

Programma MIKE

MIKE sta per Monitoring of Illegal Killing of Elephants (monitoraggio dell'uccisione illegale di elefanti). Il programma sostiene la creazione di capacità istituzionali in paesi in cui si trovano popolazioni di elefanti al fine di garantire un'efficace gestione della specie e il rispetto della legge. Ha come obiettivo la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile degli elefanti e sorveglia attentamente i livelli di bracconaggio in loco. Attualmente il sistema è operativo in 38 paesi africani e asiatici. Per prendere una decisione riguardo agli elefanti è importante disporre delle informazioni più precise possibili. Il programma MIKE aiuta quindi la CITES a elaborare politiche efficaci per la conservazione della specie e il commercio di prodotti provenienti dagli elefanti. Il programma riceve dalla Commissione europea un finanziamento totale di 9,8 milioni di euro per il periodo 2006-2011.

Progetto CITES-ITTO sull'attuazione della CITES in materia di essenze rare

La Commissione europea fornisce sostegno alle autorità nazionali di una serie di paesi dell'America del Sud, dell'Africa e dell'Asia nell'attuazione della CITES per alcune essenze rare, in particolare mogano, afromosia e ramino. Il progetto aiuterà i paesi interessati a soddisfare i requisiti scientifici, amministrativi e giuridici previsti per la gestione e il commercio di tali legnami. Esso rafforzerà inoltre le capacità delle autorità scientifiche a formulare pareri «circa l'assenza di effetti negativi» per quanto riguarda l'abbattimento di tali specie e lo sviluppo di piani regionali di gestione incoraggiando la cooperazione fra i paesi. L'obiettivo globale del progetto è garantire la sostenibilità del commercio internazionale di tali specie.

Il progetto verrà attuato attraverso l'International Tropical Timber Organisation (ITTO — Organizzazione internazionale per il legname tropicale) in stretta collaborazione con la CITES. Il contributo della Commissione ammonta a 2,5 milioni di euro per il periodo 2007-2010, con il cofinanziamento di altre parti.

Rafforzare l'applicazione della CITES nei paesi in via di sviluppo

La Commissione europea finanzia un programma orizzontale di potenziamento della capacità volto a migliorare l'applicazione della CITES da parte dei paesi in via di sviluppo.

Il programma è incentrato sul rafforzamento della capacità delle autorità del CITES di gestire gli scambi commerciali e a fini scientifici e di trasmettere relazioni e ridurre il numero di paesi soggetti a sospensione degli scambi in base a norme della CITES o dell'UE, fornendo un sostegno mirato di potenziamento della capacità a livello nazionale. Il programma è gestito dal segretariato CITES per il periodo 2008-2012. Il contributo della Commissione è pari a 2,5 milioni di euro.

La Commissione fornisce supporto finanziario anche nell'ambito delle decisioni di applicazione adottate dalle Conferenze delle parti della CITES, in particolare fornendo materiali per la formazione o per i seminari. Nel 2007, dopo la CoP 14, è stato fornito un contributo di 0,5 milioni di euro e lo stesso importo sarà messo a disposizione dopo la CoP 15 nel 2010.

Ulteriori informazioni relative ai regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell'UE/CITES

- Ulteriori informazioni relative ai regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell'UE, inclusi i requisiti per le licenze, le normative nazionali, i dettagli sulla marcatura, l'allevamento in cattività, la detenzione di esemplari vivi e altri aspetti relativi al loro benessere sono disponibili sul sito web www.eu-wildlifetrade.org, istituito dalla Commissione europea e da Traffic Europe nel 2003.
- Sito web della Commissione europea sulla CITES e sul commercio di specie selvatiche nell'UE: http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm
- Le specie elencate negli allegati dei regolamenti sul commercio di animali e piante selvatiche dell'UE e nelle appendici della CITES e le specie per le quali non è consentita l'importazione nell'Unione europea possono essere consultate sul sito web del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente — Centro mondiale per il monitoraggio (UNEP-WCMC): www.unep-wcmc.org
- Sito web ufficiale della CITES
- Sito web di Traffic Europe
- Lista rossa IUCN (Unione mondiale per la conservazione) sulle specie a rischio di estinzione.



©Claire McLardy

Siti degli Stati membri dell'UE

AT (Austria):	Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
BE (Belgio):	Service public fédéral santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire e environnement; Federale overheidsdienst volksgesundheit, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
BG (Bulgaria):	www.moew.government.bg ; www.chm.moew.government.bg
CZ (Repubblica ceca):	Ministerstvo životního prostředí
CY (Cipro):	Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment
DK (Danimarca):	Miljøministeriet
DE (Germania):	Bundesamt für Naturschutz; http://www.wisia.de
EE (Estonia):	www.envir.ee
EL (Grecia):	www.minagric.gr/greek/2.5.10.CITES.html
ES (Spagna):	Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
FI (Finlandia):	Ympäristöministeriö
FR (Francia):	Ministère de l'Ecologie e du développement durable
HU (Ungheria):	Ministry of Environment and Water
IE (Irlanda):	Department for Environment, Heritage & Local Government
IT (Italia):	Sito web dell'autorità di gestione della CITES italiana
LV (Lettonia):	Dabas aizsardzības pārvalde
LT (Lituania):	http://www.am.lt
LU (Lussemburgo):	Ministère de l'Environnement
MT (Malta):	http://www.mepa.org.mt/biodiversity
NL (paesi Bassi):	Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
PL (Polonia):	Ministry of the Environment
PT (Portogallo):	Instituto da Conservação da Natureza
RO (Romania):	www.mmediu.ro
SE (Svezia):	www.sjv.se ; http://www.naturvardsverket.se/
SK (Slovacchia):	Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja; http://www.cites.sk/
SI (Slovenia):	Ministrstvo za okolje in prostor; Agencija Republike Slovenije za okolje; ZRSVN – Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
UK (Regno Unito):	Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra)

Commissione europea

Regolamento sul commercio di specie selvatiche nell'Unione europea

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

2010 — 24 pagg. — 21 x 21 cm

ISBN 978-92-79-15137-8

doi:10.2779/20180

Copie di questa pubblicazione sono disponibili
gratuitamente presso:

Commissione europea
Direzione generale dell'Ambiente
Centro di informazione (BU-9 0/11)
B-1049 Bruxelles

<http://bookshop.europa.eu>

KH-30-10-296-IT-N



Ufficio delle pubblicazioni

ISBN 978-92-79-15137-8



9 789279 151378